



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott. Filippo Peluso, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 29523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, cui sono stati riuniti i giudizi recanti r.g. n. 29530/21, 29533/21 e 29564/21, riservata in decisione a seguito dell'udienza del 5/2/2026 con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), nato a Napoli il 29/4/1954, elettivamente domiciliato a Napoli in Via Posillipo n. 412, presso lo studio dell'Avv. Fabio Iannucci dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti;

OPPONENTE (giudizio r.g. 29523/21)

E

Controparte_1 (P. Iva *P.IVA_1*), in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Roma al viale G. Mazzini n. 88, elettivamente domiciliata a Caserta in Via Unità Italiana n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ottavio Apicella dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti;

OPPONENTE (giudizio r.g. 29530/21)

E

Controparte_2 (P. Iva *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma in via Luigi Capuana n.10,



elettivamente domiciliata a Napoli in Via S. Capece n. 12a, presso lo studio dell'Avv. Andrea Martino dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti;

OPPONENTE (giudizio r.g. 29564/21)

E

Controparte_3 (P. Iva *P.IVA_3*), in persona del legale rapp.te p.t., dom.ta a Napoli alla IV Traversa Limitone di Arzano, n. 51, elettivamente domiciliata a Caserta in Via Unità Italiana n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ottavio Apicella dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti;

OPPONENTE (giudizio r.g. 29533/21)

E

CP_4 (P. Iva *P.IVA_4*), in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Mugnano di Napoli (Na) in Via Pietro Nenni n. 49, in persona del legale rap.te p.t., nonché dell'Amministratore Giudiziario dott. [...] *CP_5* nominato dal Tribunale di Napoli con provvedimento emesso in data 9.7.2021, elettivamente domiciliata a Napoli in Via Consalvo n. 99H, presso lo studio dell'Avv. Luigi De Martino dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti;

OPPOSTA

E

CP_6 (c.f. *C.F._2*), nato a Barletta il 20/11/1967, nella sua qualità di Amministratore Giudiziario dell'azienda esercitata nell'unità immobiliare sita in Napoli, IV Traversa Privata di via Limitone di Arzano, 12, dalla *Controparte_3* in virtù di decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Roma, sezione dei GIP, n. 41563/2017 r.g.n.r., n. 27325/2017 r.g. G.I.P., elettivamente domiciliato a Roma in Via A. Secchi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Luigi Carvelli dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti;

INTERVENTORE



OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7952/21, r.g. 24915/2021, emesso in data 25/10/2021 dal Tribunale di Napoli.

CONCLUSIONI: per l'opponente *Parte_1* annullare la scrittura privata di transazione del 23/09/2020 per violenza ex art. 1434 c.c. e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta di € 700.000,00, ponendo nel nulla il decreto ingiuntivo n. 7952/2021 del 25/10/2021; in subordine, dichiarare la nullità della scrittura privata di transazione del 23/09/2020 per mancanza di causa concreta ex art. 1418 c.c. ponendo nel nulla il decreto ingiuntivo n. 7952/2021 del 25/10/2021; in ogni caso, dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 7952/2021 del 25/10/2021 per i motivi di cui in atti; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.

Per l'opponente *CP_1* (giudizio r.g. 29530/21), revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 7952/2021 del 25/10/2021, reso dal Tribunale di Napoli per i motivi di cui in atti; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.

Per l'opponente *Controparte_2* (giudizio r.g. 29564/21), dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Napoli, per essere territorialmente competente a conoscere la domanda il Tribunale di Roma; revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 7952/2021 del 25/10/2021 reso dal Tribunale di Napoli per i motivi di cui in atti; con vittoria di spese e competenze professionali di causa.

Per l'opponente *Controparte_3* (giudizio r.g. 29533/21), revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 7952/2021 del 25/10/2021, reso dal Tribunale di Napoli per i motivi di cui in atti; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.

Per l'opposta *CP_4* accertare e dichiarare la carenza d'interesse e legittimazione a sollevare l'eccezione di annullabilità della scrittura



ricognitiva del 23/09/2020; accertare e dichiarare la infondatezza, in fatto ed in diritto, nonché la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'avversa opposizione e, per l'effetto, rigettata la stessa, confermare integralmente e/o parzialmente, il decreto ingiuntivo n. 7952/2021 emesso in data 25/10/2021; in via graduata, ove fosse accertata la gestione occulta del sig.

Parte_1 delle società debitrice e garanti, firmatarie l'accordo del 23.9.2020, nonché la paternità di questo delle firme apposte, nonostante l'invio delle PEC dalle caselle di posta elettronica certificata di ciascuna società, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'opponente per tutte le obbligazioni di cui alla scrittura del 23.9.2020 posta a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c.

Motivi della decisione

La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal G.U. dott.ssa V. Valletta, dal Gop dott.ssa M.R. Scotti e dal Gop dott.ssa A. Ronconi, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente



adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto; richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa; ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.

In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Pt_1 [...] (d'ora in avanti solo "l'opponente") conveniva in giudizio la società CP_4 (d'ora in avanti solo "la società opposta") proponendo opposizione al D.I. n. 7952/2021, emesso in data 25/10/2021 dal Tribunale di Napoli, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in uno alle società [...] Parte_2 Controparte_3 della somma di € 700.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento dovuto in base alla scrittura privata del 23/09/2020 con cui le parti, (la società [...]

[...]



[...]
[...]

Parte_3 come debitore principale e le altre parti nella qualità di garanti) avevano riconosciuto la debenza di tale somma.

L'opponente, in particolare, ecceveva l'annullabilità ex art. 1434 c.c. della scrittura privata del 23/09/2020 in quanto sottoscritta dall'opponente a seguito della violenza psichica subita e consistente nella minaccia di un male ingiusto, ovvero la minaccia della presentazione di una istanza di fallimento; ecceveva, ancora, la nullità della predetta scrittura privata in quanto priva di causa ex art. 1418 c.c..

Si costituiva in giudizio la società opposta *CP_4* la quale contestava la domanda dell'opponente, deducendo la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e 1441 c.c. del sig. *Parte_1* ad eccepire l'annullabilità della scrittura ricognitiva del 23/09/2020, con la quale l'opponente, nella qualità di garante, aveva solo preso atto della ricognizione altrui (*Controparte_2*

[...], essendo, quindi, unica legittimata a tale contestazione esclusivamente la società *Controparte_2* Ecceveva, ancora, l'infondatezza dell'eccezione di annullabilità ex art. 1434 c.c. della predetta scrittura privata del 23/09/2020 in quanto asseritamente sottoscritta dal sig. *Parte_1* a seguito di violenza, ovvero sotto la minaccia di un male ingiusto e notevole, e ciò in quanto non veniva specificato dall'opponente né il male minacciato, né il soggetto (o i soggetti) autore della minaccia in mancanza di alcuna denuncia/querela da parte dell'opponente; specificava, inoltre, la società opposta che l'atto di pignoramento (e quindi l'avvio dell'azione esecutiva) nei confronti della società *Controparte_2* era stato notificato in data 23/07/2020, mentre l'accordo sottoscritto dalla predetta società e dal sig. *Parte_1*, nella qualità di garante, risaliva al 23/09/2020. La società opposta ecceveva la fondatezza del credito azionato con il procedimento di ingiunzione e ciò in quanto con il lodo arbitrale emesso in data 27/02/2020, reso esecutivo il 1/4/2020, l'Arbitro nominato dal Tribunale di Napoli (ruolo Volontaria Giurisdizione r.g. n. 1569/20) aveva solamente dichiarato non esigibile il credito di € 700.000,00 senza, tuttavia, ritenere la stessa "non



dovuta”, ovvero “*inesistente*”. Eccepiva, infine, l’infondatezza dell’eccezione di nullità per assenza di causa ex art. 1418 c.c. della scrittura privata del 23/09/2020 che, invece, doveva essere ravvisata nell’intento complessivo di definire, in maniera tombale, sia gli importi da rateizzare mediante l’emissione di titoli cambiari per il rientro dell’importo di cui al lodo, e sia con il rientro dell’importo di € 700.000,00, mediante un’operazione commerciale stipulata con la società **Controparte_1** che avrebbe consentito a quest’ultima di realizzare un guadagno ed alla **CP_4** di recuperare il credito di € 700.000,00, che altrimenti sarebbe stato difficile da pagare per la società debitrice.

Nel prosieguo del giudizio, con ordinanza del 13/05/2022, veniva disposta la riunione al presente giudizio, più risalente, dei procedimenti recanti nr. 29530/21, 29533/21 e 29564/21 r.g. con i quali le società [...] **Controparte_2**, **Controparte_1** e **Controparte_3** avevano proposto opposizione al DI n. 7952/21; con lo stesso provvedimento veniva concessa la provvisoria esecutività del D.I. e concessi i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie; in data 19/02/2024 si costituiva in giudizio, a mezzo di intervento volontario, il dr. **CP_6**, quale Amministratore Giudiziario dell’azienda esercitata nell’unità immobiliare sita in Napoli, IV Traversa Privata di via Limitone di Arzano, 12, dalla **Controparte_3** in virtù di decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Roma, sezione GIP; infine, la causa, con ordinanza del 7/3/2025 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione; tuttavia, a seguito del trasferimento del precedente istruttore ad altro ufficio giudiziario, la causa veniva assegnata allo scrivente per la trattazione con provvedimento del 4/12/2025; la causa, pertanto, veniva rimessa sul ruolo istruttorio e riservata in decisione all’udienza del 5/2/2026 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.

In via preliminare occorre rilevare, in relazione al fascicolo r.g. 29564/2, l’avvenuta interruzione del giudizio disposta con ordinanza del 24/10/2022 a



seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento -disposto in data 22/09/2022 dal Tribunale di Roma n. 466/22 - della società opponente *Controparte_2* da tanto ne deriva, in assenza di riassunzione del giudizio nel termine di legge, l'estinzione di tale giudizio, ciò che rende definitivo ed esecutivo tra le parti il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..

Ancora, in via preliminare, occorre evidenziare l'intervenuto dissequestro, in data 22/04/2026, dell'attività aziendale esercitata nell'unità immobiliare -che non rientra nelle sedi secondarie e unità locali indicate nella visura CCIAA allegata dall'opposta- sita in Napoli, IV Traversa Privata di via Limitone di Arzano, 12, dalla *Controparte_3* disposto con sentenza del Tribunale di Roma n. 5853/2020 del 17 marzo 2026, come da comparsa conclusionale dell'interventore depositata il 24/04/2026, dal ché ne scaturisce il carattere inconferente, ai fini della decisione, dell'intervento dell'amministratore giudiziario dr. *CP_6* *ut supra*, ancorché l'inammissibilità dello stesso intervento, mancando un interesse concreto, confermato dall'assenza di alcuna istanza autonoma o adesiva.

Sempre in via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria e, in particolare, dalla "scrittura privata di transazione" del 23/09/2020.

Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..

Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.

Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi



effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).

Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).

Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "*ex adverso*" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).

Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.

Nel caso *de quo* l'originario ricorrente, oggi opposto, ovvero la società CP_4 [...] con il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento provvedeva ad allegare tutta la documentazione posta alla base del proprio assunto, tra cui, in particolare, la "scrittura privata di transazione" del 23/09/2020, intercorsa tra CP_4 e Controparte_2 nonché sottoscritta da CP_1 [...] Controparte_3 e Parte_1 quali garanti, con la quale la società Controparte_2 riconosceva l'esistenza di un debito di € 700.000,00



nei confronti di **CP_4** La predetta scrittura prevedeva, inoltre, che il rientro del suddetto capitale di € 700.000,00, come da “contratto di fornitura” sottoscritto sempre in data 23/9/2020 tra **CP_4** e **Controparte_1** sarebbe dovuto avvenire mediante la fornitura di mascherine anti Sars Cov-2, vendute alla medesima ricorrente direttamente dalla garante **CP_1** [...] ad un costo di € 0,16 ciascuna, allo scopo di garantire un margine di guadagno alla società creditrice, che le avrebbe rivendute a terzi, e consentire, in tal modo, il rientro del capitale di € 700.000,00; tuttavia, il numero di consegne e di vendite prestabilite nel contratto di fornitura, anch'esso sottoscritto, come detto, il 23/9/2020, non era stato osservato dalla società **Controparte_1** risultando la stessa inadempiente nel rapporto commerciale *ut supra*.

Ciò posto si osserva, in linea generale, che il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. 23/3/2022 n. 9439; Cass. Civ. 26/11/2020 n. 26908).

Nel caso che ci occupa l'opponente **Parte_1** convenuto in senso sostanziale, ha eccepito l'annullabilità della “scrittura privata di transazione” in quanto sottoscritta con violenza sotto la minaccia di un male ingiusto e notevole ex art. 1434 c.c..

L'eccezione è infondata e va rigettata. La società opposta ha stipulato il “contratto di fornitura” e la “scrittura privata di transazione”, entrambi in data 23/09/2020, con la società opponente **Controparte_2** nella qualità di debitrice principale, e con la **Controparte_3** la [...] **CP_1** ed il sig. **Parte_1**, tutti nella qualità di garanti del pagamento della somma di € 700.000,00, ad eccezione della **CP_1** [...] la quale, con il “contratto di fornitura”, si era impegnata anche a concedere la distribuzione delle mascherine anti Covid 19 al fine di agevolare



il rientro del capitale; ciò avveniva dopo che la società opposta *CP_4* aveva notificato, in data 23/07/2020, il pignoramento nei confronti della società opponente *Controparte_2* per cui dalla documentazione allegata dalle parti non è possibile rilevare alcuna “minaccia di un male ingiusto” nei confronti degli opposenti, atteso che l’azione esecutiva era già stata avviata, né agli atti allegati dall’opponente *Pt_1* [...] semplice garante e non debitore obbligato in via principale, si rinviene alcuna querela presentata nei confronti del soggetto persona fisica -o dei soggetti- mai indicato che avrebbe posto in essere la minaccia.

Anche le ulteriori eccezioni del sig. *Parte_1* (condivise con le società opposenti *Controparte_3* la *Controparte_1* concernenti l’inesistenza del credito, ovvero la nullità della “scrittura privata di transazione” ex art. 1418, co. 2, c.c. per la mancanza di causa di cui all’art. 1325 c.c. sono da considerarsi infondate.

E, in vero, l’esistenza del credito trova la sua origine nei pregressi rapporti commerciali intercorsi tra l’opposta società *CP_4* e la società opponente *Controparte_2* per cui, sulla base dal lodo arbitrale rilasciato in data 27/02/2020, emesso dall’arbitro unico Avv. Vittorio Torino, dichiarato esecutivo in data 1/4/2020 dal Tribunale di Napoli. Sez. XII, dott.ssa *Persona_1*, le parti addivenivano in data 23/09/2020 alla sottoscrizione del “contratto di fornitura” e della “scrittura privata di transazione” mediante i quali veniva innanzitutto riconosciuto, da parte della società *Controparte_2* il debito di € 700.000,00 nei confronti di *CP_4* poi, in virtù dei rapporti commerciali esistenti tra la società *Controparte_2* e la società *Controparte_1* quest’ultima proponeva alla *CP_4* al fine di consentire il recupero del credito riconosciuto ed essendo in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie al fine di produrre e vendere le mascherine chirurgiche anti Covid19, di distribuire le stesse, con diritto di esclusiva nell’ambito del territorio della Regione Campania e tale accordo veniva trasfuso nel



“contratto di fornitura” sottoscritto dalle parti **CP_4** e **Controparte_1** in pari data 23/09/2020.

Ciò posto, in ultimo deve rilevarsi come, a seguito dell’ordinanza del 13/5/2026, resa a seguito dell’udienza di prima comparizione con la quale veniva -anche- disposta la riunione dei fascicoli, nessuna attività e difesa ulteriore veniva svolta dai procuratori delle parti oppponenti, sia del giudizio principale che di quelli riuniti, che di fatto, abbandonavano il giudizio, omettendo sia il deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. che delle memorie istruttorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., nonché, in fine, il deposito degli atti conclusionali.

In conclusione deve dichiararsi l’estinzione del procedimento recante r.g. 29564/21, rigettare l’opposizione proposta con il presente giudizio e con i fascicoli riuniti r.g. 29530/21 e 29533/21 con la conferma del D.I. n. 7952/2021.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (importo medio dello scaglione di valore fino ad € 1.000.000,00, ridotto del 30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022 (G.U. n. 236 dell’8/10/2022).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell’art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull’opposizione al D.I. n. 7952/2021 proposta con il presente giudizio, a cui sono stati riuniti i giudizi r.g. 29530/21, 29533/21 e 29564/21 aventi tutti oggetto l’opposizione al predetto decreto ingiuntivo, così provvede:

1. dichiara l’estinzione del giudizio recante r.g. 29564/21;



2. rigetta l'opposizione proposta con il presente giudizio e con i giudizi recanti r.g. 29530/21, 29533/21 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7952/2021 reso dal Tribunale di Napoli il 25/10/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;

3. condanna le parti oppONENTI *Parte_1* *Controparte_1* [...] *CP_3* in solido, al pagamento, in favore dell'opposta *CP_4* delle spese di giudizio, che si liquidano in € 20.435,00 per competenze professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli il 24 agosto 2026

Il Giudice
dott. Filippo Peluso